



ASSESSORATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI



Allegato A

REGIONE MOLISE

**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI -
PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA
PRODUTTIVA - TUTELA DELL'AMBIENTE**

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR MOLISE 2014-2020

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
(PSNP 2023-2027)**

CCI 2023IT06AFSP001

REGIONE MOLISE

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027

DGR n. 599 del 19.12.2024

**SRB01 - SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI
MONTAGNA**

(art. 71 reg. (UE) 2021/2115)

**BANDO ATTUATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ANNO 2025**

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
ARTICOLO 1 – OBIETTIVI.....	5
ARTICOLO 2 – FINALITÀ	5
ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO	7
ARTICOLO 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI	8
ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	11
ARTICOLO 6 - AMBITO TERRITORIALE	12
ARTICOLO 7-CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	14
ARTICOLO 8 - IMPEGNI	15
ARTICOLO 9 - ALTRI OBBLIGHI.....	16
ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI PREVISTE	17
ARTICOLO 11 - CRITERI DI SELEZIONE	18
ARTICOLO 12 - DOTAZIONE FINANZIARIA.....	18
ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ..	18
ARTICOLO 14 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA	20

PREMESSA

1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Molise (CSR Molise 2023/27), approvato con DGR n. 57 dell'8 marzo 2023 e da ultimo modificato con DGR n. 599 del 19.12.2024, prevede l'attivazione dell'intervento SRB01 – *Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSNP 2023/27) recentemente approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, e modificato da ultimo con Decisione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024.
2. L'intervento SRB01 è finalizzato all'obiettivo specifico della PAC di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola in tutta l'Unione.
3. Esso risponde, in particolare, alle esigenze di sostegno della redditività economica delle aziende agricole e di sostegno e sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura nelle aree con vincoli naturali di carattere fisico e agro-climatico-ambientale più esposte al rischio di abbandono. Tali aree sono rappresentate dai territori amministrativi dei comuni di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, al successivo articolo 6.
4. Il Complemento dello Sviluppo Rurale della Regione Molise (CSRM 2023/27) al paragrafo 5.8, alla voce criteri di ammissibilità, stabilisce che *“sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013 e descritte nell'ambito del PSN nazionale”*.
5. L'indennità prevista risponde all'evidenza di colmare un divario esistente di reddito tra aree classificate con svantaggio montano e aree che non hanno tale svantaggio. Il dimensionamento del premio viene certificato da un'analisi economica allegata al CSR Molise 2023-2027 che considera l'azienda nel suo complesso e l'impatto che le condizioni naturali hanno sul reddito complessivo e non sulla singola particella; un impatto che è stato ritenuto rilevante solamente nel caso in cui almeno il 75% della superficie agricola aziendale, e riferita ai seminativi avvicendati e non avvicendati, risultasse nei territori classificati montani di cui al precedente punto 3.
6. L'indennità compensativa non può rappresentare in nessun caso una forma di arricchimento artificioso avanzata da qualsiasi agricoltore non ricompreso nelle aree dei comuni amministrativi di cui al precedente punto 3.

7. I soggetti che rilasciano la domanda dichiarano sotto la propria responsabilità di rispondere alle condizioni previste dal bando, di avere almeno il 75% della superficie nei comuni di cui al precedente punto 3. Inoltre accettano tutte le condizioni del bando esonerando la Regione da qualsiasi azione risarcitoria legata ai requisiti attuali o a quelli non più vigenti.
8. Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRB01 del CSR Molise 2023/2027 sopra citato, alla corrispondente scheda intervento del PSP (consultabili rispettivamente mediante accesso ai siti web: <https://psr.regione.molise.it/programma2327> - <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Molise si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di integrare o modificare le clausole contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa anche in relazione alle modifiche alla normativa di riferimento.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con il rilascio e la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a. che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda di ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRB01, sia a livello di PSNP 2023/27 che di CSRM 2023/27, così come approvate dalla Commissione;
 - b. che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione del PSN da parte della Commissione europea, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda, necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma, è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;
 - c. che non sono ammissibili i terreni non ricompresi nella delimitazione delle aree montane di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con

decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, al successivo articolo 6;

- d. che in assenza dei requisiti previsti dal presente bando la domanda non può essere rilasciata esonerando la Regione da qualsiasi azione di rivalsa determinata da rilasci impropri la cui responsabilità resta in capo al richiedente o all'operatore che ha operato il rilascio.

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1. L'obiettivo dell'intervento è il mantenimento dell'attività agricola e/o zootecnica in zona montana dei comuni di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, al successivo articolo 6.

Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli operatori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o specifici come quelli montani. Gli svantaggi sono stati codificati rispetto all'impatto che gli stessi hanno sulle condizioni economiche delle aziende. L'analisi di tali impatti è riportata negli allegati al CSRM 2023-2027 e riferiti all'intera azienda e non alle singole porzioni. L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), compensa le perdite di reddito e/o i minor ricavi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane (esigenza 1.11) secondo le specificità regionali.

2. L'indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell'agricoltura, la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici (esigenza 2.9).

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

1. Il presente bando attuativo regola l'applicazione dell'intervento SRB01 - *Sostegno zone con svantaggi naturali montagna* del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSNP 2023-2027) con riferimento al Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027

della Regione Molise relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2025.

2. Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l'erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.
3. L'indennità prevista nel presente bando serve a compensare gli svantaggi fisici esclusivamente delle zone montane, di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, al successivo articolo 6, tali zone caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:
 - a) alla presenza di condizioni climatiche più restrittive rappresentate da periodi di luce più brevi e da condizioni meteorologiche più variabili rendendo i periodi vegetativi delle piante più brevi;
 - b) alla presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di pendii troppo ripidi per l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione di attrezzature specifiche altamente costose;
 - c) a maggiori difficoltà di accesso ai fondi agricoli;
 - d) all'elevata frammentazione fondiaria anche all'interno delle stesse aziende dovuta alle caratteristiche orografiche del territorio ed alla presenza di barriere naturali;
 - e) a maggiori rischi idrogeologici dovuti alle pendenze e ad una maggiore intensità delle piogge.
3. L'indennità compensativa non rappresenta in alcun modo una misura assistenziale, quanto un sostegno al reddito per gli agricoltori che vivono e lavorano nelle aree montane suddette, che vedono nell'agricoltura la fonte principale di reddito e che sono attivi nello sperimentare e diffondere nuove pratiche agronomiche, di allevamento e di gestione dei pascoli, volte ad un utilizzo intelligente dei processi biologici ed ecologici così da avere un effetto congiunto di miglioramento delle produzioni e di gestione degli elementi di criticità e di pressione sulle risorse naturali provenienti anche da altri settori. È una misura che assume in tali aree particolare rilevanza in quanto:
 - a) le pratiche agricole ordinarie sono fondamentali per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, della fertilità e stabilità dei suoli, della salvaguardia delle risorse naturali dai rischi idrogeologici e degli incendi;

- b) gli imprenditori agricoli hanno un ruolo centrale nella costruzione del capitale sociale e culturale delle aree rurali e nella loro vitalità;
 - c) la buona pratica di pascolamento che caratterizza le aziende zootecniche garantisce il mantenimento delle aree pascolive in buone condizioni prevenendone il degrado e l'impoverimento della biodiversità a vantaggio delle specie più aggressive.
4. Per l'importanza del ruolo espresso nei precedenti punti il bando è mirato a quei soggetti che hanno la sede aziendale nelle zone montane, di cui ai successivi articoli 3 e 6, questo ad evidenziare la volontà di mantenere gli agricoltori sia come spazio lavorativo, sia come spazio di vita nei comuni per i quali è stato definito, dal PSP 2023-2027 dell'Italia ed in attuazione dello stesso, dal CSR 2023-2027 della Regione Molise, uno svantaggio economico legato ai vincoli naturali montani. Per le stesse motivazioni i suddetti atti di programmazione, e sottese istruttorie, limitano l'aiuto a quei soggetti la cui SAU aziendale ricade per oltre il 75% nelle zone montane di cui ai successivi articoli 3 e 6. In tali zone, difatti, l'agricoltore affronta limitazioni naturali che impattano sia sulle condizioni economiche (premi PAC inferiori, rese minori, impossibilità di alcuni lavori meccanizzati), sia sociali (isolamento, difficoltà di accesso ai servizi di base quali educazione e sanità) rispetto ad agricoltori che, invece, possono contare su superfici aziendali e su comuni in cui la presenza di tali vincoli naturali non esiste. L'assenza di uno o di entrambi i requisiti non consente il rilascio della domanda. Rilasci impropri saranno ritenuti non ricevibili e l'Amministrazione declina ogni responsabilità da essi.

ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ambito di intervento corrisponde alle zone montane della regione Molise, di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, al successivo articolo 6.
2. Quanto al punto precedente in ossequio, altresì, alla più autorevole e recente giurisprudenza unionale di cui alla sentenza della Corte di Giustizia europea (Seconda Sezione) del 17.10.2024 (Causa C-239/23, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung), vertente sull'interpretazione degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, secondo cui un agricoltore attivo ha diritto all'erogazione di una indennità compensativa per le sole zone ammissibili, qualora definite nel programma di sviluppo rurale; ne consegue che *«le spese sono ammissibili al contributo del FEASR*

solo se sostenute per interventi decisi “dall'autorità di gestione del relativo programma...”», (par. 48).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del reg. U.E. 1305/2013 - statuisce la Corte - rientra, difatti, nella piena facoltà degli Stati membri e delle Regioni «scegliere cosa includere o meno nei loro programmi di sviluppo rurale ... come precisa la formulazione dell'articolo 13 del regolamento n. 1305/2013, l'elenco delle misure, che figura nell'allegato VI di tale regolamento e che presenta un interesse particolare per le priorità dell'Unione, è meramente indicativo» (Corte di giustizia U.E., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 239, par. 68).

Tanto con la conseguenza che il diritto all'indennità compensativa per gli agricoltori situati in zone montane (art. 32, comma 1 lett. a e comma 2), in zone soggette a vincoli naturali (art. 32, lett. b e comma 3) o ad altri vincoli specifici (art. 32, lett. c e comma 4), spetta soltanto qualora lo Stato membro e la Regione prevedano, nei propri atti di programmazione dello sviluppo rurale e dunque nel piano di sviluppo nazionale della PAC e nel programma di sviluppo rurale, tali indennità nella specifica azione (Corte di giustizia U.E., sez. II, 17 ottobre 2024, n. 239, par. 66).

ARTICOLO 4 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente bando viene adottato in coerenza, conformità ed attuazione del PSNP 2023/27, del CSR Molise 2023/2027 e dei suoi atti delegati e della seguente normativa:
 - regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e controllo della politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;
- direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;
- direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia);

- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 del 08/06/2020 relativo all'adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi come successivamente modificato dal decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11/11/2021;
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (prot. interno n. 0147385 del 09/03/2023) recante disposizioni circa la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185145, concernente: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101, recante disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022;
- decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410739 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;
- decreto MASAF del 4 agosto 2023 - Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;
- decreto MASAF 21 febbraio 2024, n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività. (GU serie generale n. 87 del 13-04-2024);
- decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei

regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

- decreto MASAF 29 febbraio 2024, n. 0101344, di modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385, recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- decreto MASAF 13.05.2025 recante "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025";
- delibera della Giunta regionale n. 57 dell'8 marzo 2023 avente ad oggetto regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "Versione 1". Approvazione percorso Comitato di monitoraggio;
- delibera della Giunta regionale n. 599 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto «regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del consiglio - Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Molise – Modifiche»;
- istruzioni operative AGEA n. 35, ORPUM 0027583 del 2 aprile 2025, aventi ad oggetto "Riforma della Politica agricola comune. Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)– Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unificata – Campagna 2025".

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Agricoltore in attività" come definito alla sezione 4.1.4 del PSNP 2023/27 (CR01) che, tassativamente e contemporaneamente, abbiano i seguenti requisiti:
 - a) siano iscritti all'Inps come coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP);
 - b) conducano superfici agricole montane ricomprese nei comuni individuati nel successivo art. 6.
 - c) La SAU, ritenuta con svantaggi montani e rientrante nell'ambito del territorio agricolo dei comuni di cui al successivo articolo 6, deve rappresentare almeno il 75% della SAU complessiva dell'azienda.

2. I beneficiari devono avere un'età non superiore a 70 anni (nel caso di società, l'età è riferita al rappresentante legale).

ARTICOLO 6 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale è costituito dalle zone montane di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021 e alla delimitazione e precisa indicazione prevista dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, da ultimo modificato dalla versione n. 4.1 approvata con decisione della Commissione europea C(2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024 e al CSR Molise 2023-2027 (criterio di ammissibilità CR02 dell'intervento SRB01), riportati per completezza espositiva, nelle seguenti tabelle:

Elenco Comuni montani					
Provincia di Campobasso					
1	Baranello	22	Guardialfiera	43	Riccia
2	Boiano	23	Guardiaregia	44	Ripabottoni
3	Busso	24	Jelsi	45	Ripalimosani
4	Campochiaro	25	Limosano	46	Roccavivara
5	Campodipietra	26	Lucito	47	Salcito
6	Campolieto	27	Lupara	48	San Biase
7	Casacalenda	28	Macchia Valfortore	49	San Felice del Molise
8	Casalciprano	29	Mafalda	50	San Giovanni in Galdo
9	Castelbottaccio	30	Matrice	51	San Giuliano del Sannio
10	Castellino del Biferno	31	Mirabello Sannitico	52	San Massimo
11	Castelmauro	32	Molise	53	San Polo Matese
12	Castropignano	33	Monacilioni	54	Sant'Angelo Limosano
13	Cercemaggiore	34	Montagano	55	Sant'Elia a Pianisi
14	Cercepiccola	35	Montefalcone nel Sannio	56	Sepino
15	Civitacampomarano	36	Montemitro	57	Spinete
16	Colle d'Anchise	37	Morrone del Sannio	58	Torella del Sannio
17	Duronia	38	Oratino	59	Toro
18	Ferrazzano	39	Petrella Tifernina	60	Trivento
19	Fossalto	40	Pietracatella	61	Tufara
20	Gambatesa	41	Pietracupa	62	Vinchiaturo

Elenco Comuni montani					
Provincia di Campobasso					
21	Gildone	42	Provvidenti		

Elenco Comuni montani					
Provincia di Isernia					
1	Acquaviva d'Isernia	18	Conca Casale	35	Pietrabbondante
2	Agnone	19	Filignano	36	Pizzone
3	Bagnoli del Trigno	20	Forlì del Sannio	37	Poggio Sannita
4	Belmonte del Sannio	21	Fornelli	38	Rionero Sannitico
5	Cantalupo nel Sannio	22	Frosolone	39	Roccamandolfi
6	Capracotta	23	Isernia	40	Roccasicura
7	Carovilli	24	Longano	41	Rocchetta a Volturno
8	Carpinone	25	Macchia d'Isernia	42	San Pietro Avellana
9	Castel del Giudice	26	Macchiagodena	43	Sant'Agapito
10	Castelpetroso	27	Miranda	44	Santa Maria del Molise
11	Castelpizzuto	28	Montaquila	45	Sant'Angelo del Pesco
12	Castel San Vincenzo	29	Montenero Val Cocchiara	46	Sant'Elena Sannita
13	Castelverrino	30	Monteroduni	47	Scapoli
14	Cerro al Volturno	31	Pesche	48	Sessano del Molise
15	Chiauci	32	Pescolanciano	49	Vastogirardi
16	Civitanova del Sannio	33	Pescopennataro		
17	Colli a Volturno	34	Pettoranello del Molise		

Elenco dei Comuni che hanno fogli classificati montani		
Provincia di Isernia		
	Comune	Fogli in cui tutte le particelle sono classificate montane ammissibili al premio
1	Sesto Campano	Fogli: 1,4,16,17,20,27,28,32,36,37,38,39,40,41,42,43,44
2	Pozzilli	Fogli: 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,23,29,31
3	Venafro	Fogli: 1,2,4,8,9,10,11,25,26,32,33,34,40,41,47,52,54
Provincia di Campobasso		
4	Campobasso	Fogli: da 1 a 135

2. Nel caso dei comuni totalmente delimitati con svantaggi naturali montani sono eleggibili a premio tutti i fogli e tutte le particelle del comune classificate come SAU. Nei comuni, invece, classificati come parzialmente delimitati con svantaggi naturali montani di cui al DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.

6277 dell'08.06.2020, come modificato dal DM del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 591685 dell'11.11.2021, sono eleggibili solo i fogli, o le particelle, riferite alla SAU e classificati con svantaggi montani.

3. L'evidenza particellare di cui sopra, dello svantaggio montano è riscontrabile dal sistema informatico G.T.S. - Gestione territori svantaggiati del SIAN riferiti solamente allo svantaggio montano.
4. I territori presenti in comuni diversi da quelli di cui al precedente punto 1 non sono eleggibili all'aiuto in quanto non soggetti a svantaggi naturali montani.

ARTICOLO 7-CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. L'azione si applica nelle zone montane dei comuni di cui al precedente articolo 6.
2. Si elencano tassativamente i requisiti di ammissibilità che devono essere complessivamente posseduti alla data di rilascio della domanda:
 - a) condurre superfici agricole ricomprese esclusivamente nei comuni di cui al precedente articolo 6;
 - b) rispettare quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del regolamento 2021/2015 che definisce quale attività agricola:
 - i. la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - ii. il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti;
 - c) essere iscritti all'Inps come imprenditore agricolo professionale (IAP) o come coltivatore diretto (CD). In caso di società il requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante. Tale condizione deve essere posseduta all'atto di rilascio della domanda;
 - d) non aver compiuto 70 anni all'atto della presentazione della domanda di sostegno (corrispondente alla data del rilascio informatico sul portale AGEA). In caso di società l'età va riferita al legale rappresentante;
 - e) possedere, alla data di rilascio della domanda, almeno il 75% della SAU aziendale (costituita dall'intera SAU presente nel fascicolo aziendale) in zona delimitata con svantaggi montani localizzata nei comuni di cui al precedente articolo 6. Va sottolineato che comunque il pagamento è riferito alle sole superfici classificate con svantaggio montano. Per tale requisito saranno ritenute valide esclusivamente le superfici che, alla data di rilascio della domanda, presentano un titolo di conduzione

valido e certificato nel fascicolo aziendale, della durata tale da coprire il periodo 15 maggio 2025 – 14 maggio 2026;

- f) avere una produttività standard pari ad almeno 5.000 euro, desumibile dal fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e un valore della domanda superiore a 750 euro.
- 3. La mancanza di un solo requisito determina l'esclusione della domanda. L'assenza dei requisiti non consente il rilascio della domanda. Con il rilascio della domanda si accettano, senza nessuna riserva, tutte le condizioni del presente bando esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità o azione rispetto a modifiche attuate in relazione alle esperienze passate.
- 4. Non sono ammissibili a premio le seguenti superfici: colture in serra, vivai, funghi, coltivazioni arboree, superfici boscate o forestali, superfici non rientranti nell'ambito dei comuni di cui al precedente articolo 6.
- 5. I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (annualità di pagamento ovvero dal 15 maggio 2025 – 14 maggio 2026), pena la decadenza della domanda.

ARTICOLO 8 - IMPEGNI

- 1. Mantenere, fino al 14 maggio 2026, un'attività agricola di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/2115 secondo le disposizioni previste all'articolo 2, comma "e", del DM n. 0147385 del 09/03/2023. Con riferimento agli usi civici, legati all'attività di pascolamento, tale impegno è ridotto al periodo di pascolamento determinato da ogni singolo comune e comunque almeno fino al 31 ottobre 2025.
- 2. In particolare, per le coltivazioni tali disposizioni prevedono un'attività agricola con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda, per quanto pertinente, ai criteri di cui agli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale su richiamato.
- 3. Impegno alla pratica di pascolamento, nel caso di richiesta a premio di superfici a prato pascolo o pascolo non avvicendato. Il carico di bestiame deve essere calcolato sulle sole superfici a pascolo e prato pascolo e deve rientrare nell'intervallo $> 0,2 < 2$ UBA/ha, sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
 - b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro. Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di

allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti attestante la movimentazione dei capi verso le località di pascolo (certificati di monticazione). Le tipologie di animali che rientrano nei calcoli relativi al carico UBA/ettaro per i prati permanenti sono solamente i bovini, gli ovicapri, gli equidi ed i suini tenuti allo stato brado;

- c) In caso di usi civici l'impegno per tale tipologia di superficie è fissato al 31 ottobre 2025.
4. Rispettare, su tutta la SAU dell'azienda agricola, gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al regolamento 2021/2015 ed al decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0147385 del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*.
 5. Mantenere le attività agricole nelle aree dei comuni di al precedente articolo 6, fino al 14 maggio 2026.
 6. L'inserimento di particelle classificate come pascoli conferisce al beneficiario l'impegno del pascolamento ed il rispetto del carico minimo e massimo. In fase di predisposizione della domanda bisogna fare attenzione all'inserimento delle particelle ed alla loro codifica. Se non risulta appropriata, occorre verificare il fascicolo e l'inserimento di tutte le informazioni che servono a classificare le particelle.
 7. Le particelle inserite nelle domande di sostegno collegate a codice non a premio non saranno pagate. Il beneficiario, all'atto del rilascio della domanda di sostegno, certifica i codici abbinati alle proprie particelle che derivano dai dati dichiarati nel fascicolo aziendale. Tale condizione non può essere modificata. Saranno pagate solamente le superfici classificate con svantaggio montano di cui al precedente articolo 6 e abbinate ai codici premio del successivo articolo 11. Le particelle abbinate a premio devono rappresentare almeno il 75% della Sau complessiva aziendale.

ARTICOLO 9 - ALTRI OBBLIGHI

1. Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di condizionalità di cui all'art. 12 del regolamento (UE) 2021/2115, (O01);
- O02 Rispetto delle norme di condizionalità sociale di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2021/2115, (O02).

ARTICOLO 10 - AGEVOLAZIONI PREVISTE

1. Pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane dei comuni di cui al precedente articolo 6, ad esclusione di quelle boschive o forestali, di quelle con colture arboree permanenti o funghi o coltivate con serre o tunnel.
2. Il premio per seminativi avvicendati, con le esclusioni di cui all'articolo 7, comprese le foraggere avvicendate è pari a 160 euro/ettaro.
3. Il premio per le colture foraggere non avvicendate (prati pascoli non avvicendati), rientranti nei comuni di cui al precedente articolo 6, è pari a 200 euro/ha. Per tale tipologia vige l'obbligo della pratica di pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ettaro ed il rispetto del carico massimo previsto dalle norme di condizionalità o dalle norme di utilizzo dei pascoli con uso civico determinate dai comuni.
4. Per il riconoscimento del premio aggiuntivo, le aziende zootecniche (che allevano bestiame bovino, ovicaprino, equino e suino e che hanno un patrimonio zootecnico - alla data di rilascio della domanda - pari o superiore a 0,2 UBA/ettaro), devono essere regolarmente registrate con relativa consistenza zootecnica, ai servizi veterinari dei distretti sanitari regionali di appartenenza (codice ASL).
5. Per aziende zootecniche si intendono le aziende che dichiarano in domanda una consistenza zootecnica e/o che per le quali risultano allevamenti attivi in BDN alla data di rilascio della domanda. La verifica ai fini del calcolo del carico di bestiame non fa riferimento alle specie possedute dall'azienda per autoconsumo cioè le specie la cui consistenza è \leq ai seguenti valori: - bovini: 2 UBA; bufalini: 2 UBA; suini: 1,5 UBA; ovini: 1,5 UBA; caprini: 1,5 UBA; cavalli: 3 UBA; asini: 3 UBA. Il totale delle UBA possedute per autoconsumo non deve superare le 5 UBA complessive, nel qual caso non si tratta di autoconsumo.
6. È fissato un valore minimo di 750 euro quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda risulterebbe maggiore del beneficio concesso.
7. È fissato un valore massimo di 40.000 euro in quanto oltre tale valore l'effetto dell'indennità intesa come una compensazione ad un minor reddito, legato agli svantaggi montani, si esaurisce aprendo la possibilità a condizioni speculative e anche effetti di concorrenza sleale rispetto all'acquisizione delle superfici. Il valore di 40.000

euro è stato ritenuto un valore massimo adeguato ad evitare tali condizioni e a garantire allo stesso tempo un giusto indennizzo all'agricoltore rispetto agli svantaggi con cui deve convivere. Pertanto, è applicata una degressività pari al 100% dell'aiuto per valori che superano 40.001 euro per beneficiario. Oltre tale soglia l'effetto di indennizzo al reddito dell'agricoltore può considerarsi esaurito. La regressività si intende applicata al valore complessivo del premio.

ARTICOLO 11 - CRITERI DI SELEZIONE

1. La Regione Molise per l'intervento SRB01 non prevede l'applicazione dei criteri di selezione.

ARTICOLO 12 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente bando è pari 3,5 milioni di euro.
2. Laddove il valore dei premi richiesti dovesse superare la dotazione finanziaria di cui al precedente punto, si procederà ad una riduzione lineare del premio per tutti gli ammessi pro-quota fino al 50% (del premio ammissibile) sulla base di quanto previsto dalla versione 4.1 del PSP, vigente alla data di pubblicazione del presente avviso, al paragrafo 4.7.3, punto 5, alla voce *Sezione informazione ai beneficiari sui possibili livelli minimi di pagamento*, secondo capoverso, che recita: *“Per gli interventi a superficie e a capo relativi all'articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, nel caso in cui le superfici ammissibili ed i capi indicati nelle domande di sostegno siano molto più ampi rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in questione, le Regioni e le PP AA di Trento e Bolzano interessate potranno ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato nel Piano strategico. Tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nel Piano stesso”*.
3. La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi rispetto alla dotazione di cui al punto 1, a seguito di eventuali, possibili e consentite rimodulazioni del PSP, o di economie a valere sull'intervento SRB01.

ARTICOLO 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e seguendo le disposizioni contenute nelle istruzioni

operative che saranno fornite da AGEA. La domanda si intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

2. Ai sensi del DM MASAF 13.05.2025 la domanda unificata deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore AGEA **entro il 16 giugno 2025** sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato; "per le domande presentate oltre il termine del 16 giugno 2025 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. Le domande e le modifiche presentate oltre l'11 luglio 2025 sono irricevibili".

È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e siano rispettate le condizioni previste dal bando ed in particolare il requisito dei 70 anni, la presenza dell'iscrizione IAP, il rispetto della PST minima, che le superfici rientrino nell'ambito dei comuni di cui al precedente articolo 6 e che la superficie potenzialmente richiedibile a premio superi il 75% della superficie complessiva dell'azienda. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura. La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli. L'operatore con il rilascio della domanda certifica il controllo rispetto alla presenza dei requisiti su richiesti e/o previsti nel bando. La responsabilità di rilasci impropri resterà in capo all'operatore CAA ed al soggetto richiedente.

3. I soggetti che non hanno i requisiti di ammissibilità previsti nell'articolo 7 e le cui aziende e superfici non rientrano nei comuni di cui all'articolo 6 non possono rilasciare domanda. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande ed a conseguenze future che le stesse possono causare che sono da attribuirsi esclusivamente a chi ha effettuato il rilascio della domanda.
4. In caso di modifica con successivo decreto ministeriale delle date di presentazione delle domande le stesse si ritengono, nel presente bando, integralmente recepite senza ulteriore disposizione.
5. Il certificato valido di iscrizione all'Inps con qualifica di CD o IAP deve essere acquisito dal CAA prima del rilascio della domanda anche in forma di autocertificazione. In ogni caso i CAA devono restituire l'esito dell'acquisizione del certificato IAP nel fascicolo aziendale nelle modalità e nei tempi richiesti dalla Regione o dall'Organismo pagatore AGEA. In assenza dei certificati o con esito negativo la domanda sarà resa non ammissibile ed archiviata. Allo stesso modo le domande che presenteranno anomalie non correggibili entro termini congrui da permettere il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal regolamento *omnibus* o anche non sanabili saranno rese non ammissibili ed archiviate.

6. In assenza del certificato di iscrizione Inps valido con qualifica IAP e CD nei termini temporali indicati la domanda non può essere rilasciata. La Regione declina ogni responsabilità per rilasci impropri delle domande.

ARTICOLO 14 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA MISURA

Istruttoria delle domande di aiuto/pagamento

1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando, o manuale con acquisizione e verifica dei certificati Inps da parte della Regione e restituzione degli esiti ad AGEA. In particolare i controlli inerenti alle superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema integrato di gestione e controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e foto interpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.
2. La presentazione delle domande dovrà avvenire conformemente alle disposizioni fornite dall’Organismo pagatore AGEA

Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento regionale delle attività istruttorie di competenza regionale per l’intervento SRB01 è il Direttore del Servizio *Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità agricola e gestione fitosanitaria*.
2. Il pagamento dell’aiuto, senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.
3. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalla Regione solo per le istruttorie di competenza secondo le procedure di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i.

Conservazione delle domande di sostegno

1. Al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato (CAA) che ha effettuato il rilascio della domanda.
2. Il fascicolo domanda deve contenere tutti i documenti relativi alla domanda e, in particolare:
 - la domanda debitamente sottoscritta;

- i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate e i certificati di iscrizione INPS.

Esonero dagli impegni (cause di forza maggiore)

1. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e) il decesso del beneficiario;
 - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Responsabile dell'intervento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

Trasferimento di azienda

1. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
2. Come previsto all'art. 3, comma 5, del reg. (UE) 2022/1173 *“Nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, gli Stati membri prendono in considerazione una sola domanda di aiuto per quell'azienda nell'anno in cui è avvenuta la cessione”*; se la domanda è presentata dal cedente, il pagamento sarà erogato al cessionario a condizione che:
 - a) il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio regionale di competenza. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle

disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo pagatore AGEA;

- b) il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione;
 - c) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
 - d) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.
3. Dopo che il cessionario ha comunicato il subentro in azienda e richiesto il pagamento del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di sostegno, sono conferiti al cessionario.

Pagamento dell'aiuto

1. L'aiuto può essere erogato in un'unica soluzione nel momento in cui è verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2016, e/o con un anticipo da erogarsi anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 44, comma 2, del regolamento (UE) n. 2021/2016), fatto salvo per le domande estratte a campione per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso. Il saldo deve avvenire entro il 30 giugno 2026.

Riduzioni ed esclusioni

1. In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti SRB01 del PSNP 2023/27, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale e dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 e dal regolamento (UE) di esecuzione 2022/1173.
2. In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Errori palesi

1. Per le domande di sostegno/pagamento afferenti all'intervento oggetto del presente bando, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 che precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.
2. Pertanto, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione ed un'uniforme gestione degli errori palesi sono individuate alcune possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

- a) problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN;
 - b) conto corrente errato;
 - c) errori di rovescino nei numeri;
 - d) data di inizio e/o di fine impegno errati;
 - e) informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
 - f) supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
 - g) utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
 - h) informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi;
 - i) particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
 - j) spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.
3. Inoltre, nel caso degli errori palesi si dovrà tenere conto anche delle circolari specifiche emanate dall'OP AGEA o ad altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare. Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.
4. A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:
- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
 - descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio e motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
 - eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.
5. Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

6. Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.
7. La Regione tiene una registrazione di chi ha richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario a verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.
8. Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:
 - a) gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
 - b) gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
 - c) la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
 - d) la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Disposizioni

- 1 Per quanto attiene l'intervento SRB01 del PSNP 2023/27, le disposizioni previste dal presente bando possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o, per essa, da parte dell'Autorità di gestione regionale, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.
- 2 Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise, nell'area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020, un apposito help desk all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: faqsvilupporurale@regione.molise.it

Informativa sul trattamento dei dati personali

- 1 I dati personali saranno trattati conformemente al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. e al regolamento UE 2016/679.
- 2 Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.